

# **KME Group S.p.A.**

## **Procedura in materia di *internal dealing***

**Aggiornamento:** testo aggiornato al 9 novembre 2007.

## Premessa

KME Group SpA (di seguito per brevità denominata “KME GROUP ” oppure “la società”), tenuto conto delle disposizioni a suo tempo emanate da Borsa Italiana S.p.A. in materia di adozione di un codice di comportamento diretto a disciplinare, con efficacia cogente, i flussi informativi e le relative limitazioni poste a soggetti rilevanti sugli strumenti finanziari emessi dalle società quotate, ha adottato, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, un “Codice di comportamento in materia di *internal dealing*”.

Poiché le disposizioni emanate da Borsa Italiana S.p.A. non sono più applicabili con decorrenza dal 1° aprile 2006 a seguito della contestuale entrata in vigore della nuova legislazione in materia introdotta nel TUF con la Legge 18 aprile 2005 n. 62 e con le conseguenti modifiche apportate al c.d. “Regolamento Emittenti” di Consob (ovvero il Regolamento adottato da Consob con la propria delibera n. 11971 del 14 maggio 1999) con la propria delibera n. 15232 del 29 novembre 2005, il Consiglio di Amministrazione, nella sua adunanza del 15 marzo 2006, ha ritenuto opportuno:

- 1) abrogare il precedente “Codice di Comportamento in materia di *“internal dealing”* con decorrenza dal 31 marzo 2006;
- 2) raccogliere la legislazione in materia in un proprio atto al fine di:
  - assicurarne la sua diffusione e facilitarne la conoscenza da parte dei c.d. “soggetti rilevanti” come appresso individuati;
  - stabilire una procedura interna per effettuare i relativi adempimenti;
  - consentire ai soggetti rilevanti, in esecuzione degli specifici accordi conclusi in tal senso, di effettuare le comunicazioni a loro richieste dalla predetta normativa utilizzando le strutture della società;
- 3) dare efficacia alla predetta procedura con decorrenza dal 1° aprile 2006.

***Il testo in vigore è stato aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella sua riunione del 9 novembre 2007.***

\* \* \* \* \*

## **Procedura in materia di**

### ***INTERNAL DEALING***

#### Art. 1 Ambito di applicazione

Con specifico riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 114 del TUF e nell'art. 152 *octies* del Regolamento Emittenti rispettivamente ai sensi dei suoi commi I, II e IV (introdotti con la delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 emanata da Consob), si ricorda che i soggetti rilevanti di cui al successivo art. 2 sono tenuti a comunicare a Consob, al pubblico ed alla società le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni, quali individuate all'art. 3 che segue, da loro effettuate come pure quelle effettuate dalle persone a loro strettamente legate.

La società, a sua volta, pubblica le informazioni ricevute nel rispetto delle medesime disposizioni.

Si richiama specificatamente l'attenzione dei soggetti rilevanti sulle disposizioni legislative che prevedono che il mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari sopra richiamate può comportare l'applicazione nei loro confronti delle sanzioni anche penali previste dalla normativa vigente *pro-tempore*.

#### Art. 2 Definizione dei soggetti rilevanti

Ai sensi dell'art. 152 *sexies*, comma I, lettera c) del Regolamento Emittenti, sono "soggetti rilevanti":

- c.1) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di KME GROUP;
- c.2) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in KME GROUP ed i suoi dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della medesima;
- c.3) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future nelle società controllate, direttamente o indirettamente, da KME GROUP, se il valore contabile della partecipazione nella singola società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale di KME GROUP medesima, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- c.4) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del TUF, pari almeno al 10% del capitale sociale di KME GROUP, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la medesima.

L'elenco dei soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 152 *sexies*, comma I, lettera c) del Regolamento Emittenti è riportato in allegato alla procedura sotto il n. 1.

Ai sensi dell'art. 152 *sexies*, comma I, lettera d) del Regolamento Emittenti, sono "persone strettamente legate ai soggetti rilevanti":

- d.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
- d.2) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- d.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1);
- d.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1);
- d.5) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1).

Nel rispetto dell'art. 152 *octies*, n. 8 let.a), il Consiglio di Amministrazione, nella sua adunanza del 15 marzo 2006, ha deliberato di individuare nei soli componenti *pro-tempore* del Vorstand (corrispondente al "Comitato di Gestione") della società controllata KM Europa Metal A.G. i dirigenti del Gruppo soggetti all'obbligo di comunicazione ai sensi della procedura qui prevista. Eventuali altri dirigenti del Gruppo potranno essere comunque sottoposti agli obblighi di comunicazione in parola qualora nei loro confronti vengano a sussistere gli elementi distintivi di cui al precedente paragrafo c.3); la relativa decisione sarà assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

### Art. 3 Definizione di strumenti finanziari

Sono strumenti finanziari:

- 1) le azioni emesse da KME GROUP (di seguito per brevità denominate "le Azioni");
- 2) gli strumenti finanziari collegati alle Azioni quali:
  - gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire e cedere le Azioni;
  - gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;
  - gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni di cui all'art. 1, comma III del TUF;
  - gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali Azioni,
  - le azioni quotate emesse da società controllate da KME GROUP e gli strumenti finanziari di cui sopra ad esse collegate;
  - le azioni non quotate emesse da società controllate da KME GROUP quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale della medesima, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui sopra ad esse collegate.

## Art. 4 Operazioni escluse dagli obblighi di comunicazione

Ai sensi della legislazione vigente, sono escluse dagli obblighi di comunicazione le seguenti operazioni:

- le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro il 31 dicembre di ogni anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
- le operazioni effettuate da KME GROUP e da società dalla stessa controllate.

L'importo di cui sopra è calcolato sommando le operazioni, relative alle Azioni ed agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante a quelle effettuate per conto delle persone ad esso strettamente legate.

## Art. 5 Modalità di comunicazione delle operazioni alla società da parte dei soggetti rilevanti

I soggetti rilevanti di cui all'art. 2 lettere c.1), c.2) e c.3) che precede devono effettuare la comunicazione prevista dall'art. 152 *octies*, comma II del Regolamento Emittenti nei confronti della società medesima e di Consob entro il quinto giorno di mercato aperto successivo, a partire dalla data di effettuazione della operazione, utilizzando tassativamente la modulistica allegata. In caso di mancato utilizzo della predetta modulistica, la società riterrà la comunicazione come non effettuata e le relative conseguenze saranno ad esclusivo carico del soggetto rilevante.

L'invio della comunicazione potrà avvenire via *e-mail* oppure via *fax*, utilizzando rispettivamente l'indirizzo *e.mail* o il numero telefonico di servizio comunicati in precedenza dalla società.

Il termine iniziale dal quale iniziare a computare i giorni utili per effettuare la comunicazione decorre dalla data dell'avvenuto abbinamento dell'ordine con le proposte contrarie e non quello della liquidazione dell'operazione.

La comunicazione si intenderà validamente effettuata alla società, ***anche ai fini del suo eventuale successivo inoltrare ai sensi del successivo art. 7***, solo a seguito della conferma della sua ricezione da parte del Responsabile di cui al successivo art. 9, conferma che sarà data entro le due ore successive con lo stesso mezzo di trasmissione utilizzato per l'invio. In caso di mancata conferma entro tale termine, la comunicazione dovrà essere ripetuta contattando telefonicamente il Responsabile al numero di servizio precedentemente messo a disposizione.

La modulistica per la comunicazione, contenente il nominativo del Responsabile (nonché il nominativo del suo sostituto) l'indirizzo *e-mail* ed i numeri di telefono e di *fax* a disposizione per l'adempimento, è consegnata ai soggetti rilevanti e viene aggiornata in occasione di ogni successiva modificazione; è inoltre a disposizione tramite il sito internet della società [www.kmegroup.it](http://www.kmegroup.it).

I soggetti rilevanti che non abbiano concluso alcun accordo con la società provvederanno in modo autonomo alle comunicazioni di legge nei confronti di Consob e, quando dovuta, del pubblico, fatti comunque salvi gli specifici obblighi previsti dalla legislazione vigente a carico della società.

#### Art. 6 Obbligo di informazione dei soggetti rilevanti nei confronti delle persone loro strettamente legate

Oltre alle comunicazioni ricordate all'art. 1 che precede, si ricorda che i soggetti rilevanti sono tenuti a rendere noto alle persone loro strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma VII del TUF e dal Regolamento Emittenti di Consob.

Previa la conclusione tra le parti interessate di un accordo analogo a quello previsto dal successivo art. 7, la società è disponibile a prestare il medesimo servizio alle persone strettamente legate ai soggetti rilevanti.

#### Art. 7 Diffusione delle comunicazioni da parte della società

La società pubblica, con le modalità previste dall'art. 66, commi II e III del Regolamento Emittenti, le informazioni ricevute ai sensi dell'art. 5 che precede, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

Relativamente ai soggetti rilevanti di cui all'art. 2 lettere c.1), c.2) e c.3) che precede che abbiano invece concluso uno specifico accordo in tal senso con la medesima, la società comunica non solo al pubblico ma anche a Consob le operazioni dalla stessa ricevute ai sensi dell'art. 152 *octies* comma II del Regolamento Emittenti, mediante comunicazione, inviata al pubblico con le modalità previste dall'art. 66, commi II e III del medesimo Regolamento ed a Consob con le modalità dalla stessa indicata, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello di ricevimento. Al fine di consentire il rispetto del termine di cinque giorni di mercato aperto fissato da Consob, l'invio della comunicazione da parte del soggetto rilevante alla società dovrà avvenire entro la fine del quarto giorno (ovvero entro le ore 17.00) di mercato aperto a partire dalla data di effettuazione dell'operazione.

Relativamente ai soggetti rilevanti di cui art. 2 lettera c.4) che precede che a loro volta abbiano analogamente concluso uno specifico accordo in tal senso con la medesima, la società comunica non solo al pubblico ma anche a Consob le operazioni dalla stessa ricevute ai sensi dell'art. 152 *octies* comma IV del Regolamento Emittenti, mediante comunicazione, sempre inviata con le modalità rispettivamente previste da Consob e dall'art. 66, commi II e III del medesimo Regolamento, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello di ricevimento. Al fine di consentire il rispetto del termine di cui all'art. 152-*octies* n. 4 del Regolamento Emittenti, la comunicazione da parte del soggetto rilevante alla società dovrà avvenire non più tardi della fine del quattordicesimo giorno del mese successivo (ovvero entro le ore 17.00) a quello in cui è stata effettuata l'operazione. La conseguente comunicazione sarà comunque effettuata dalla società entro la fine del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la comunicazione dai predetti soggetti rilevanti.

Per l'effettuazione delle comunicazioni dei soggetti rilevanti alla società di cui al II ed al III comma del presente articolo sono applicabili le medesime disposizioni previste dall'art. 5 che precede.

### Art. 8 Divieto di operazioni (“black out periods”)

I soggetti rilevanti non possono compiere operazioni sugli strumenti finanziari di cui all'art. 3 che precede nei 20 giorni precedenti le adunanze del Consiglio di Amministrazione che esaminino il progetto del bilancio della società; analogo divieto è posto nei 10 giorni che precedono le adunanze dei predetti organi che esaminino le relazioni infrannuali della medesima.

Termini più rigorosi possono essere previsti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nei confronti di singoli soggetti rilevanti.

In caso di operazioni straordinarie e su iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la società può adottare analoghi divieti limitati nel tempo nei confronti di singoli soggetti rilevanti.

Eventuali deroghe ai predetti divieti possono essere preventivamente concordate su base individuale tra i soggetti rilevanti ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

### Art. 9 Responsabile

Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al pubblico delle informazioni richieste (di seguito per brevità “il Responsabile”) è nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su espressa delega del Consiglio medesimo.

Il Responsabile svolge inoltre una attività di segreteria e di archiviazione della documentazione necessaria per assicurare il buon funzionamento del servizio e, in particolare, mantiene aggiornato l'elenco nominativo dei soggetti rilevanti così come individuati ai sensi dell'art. 2 che precede.

Il Responsabile provvede infine alla comunicazione a Consob e/o al pubblico delle operazioni effettuate dai soggetti rilevanti che abbiano concluso uno specifico accordo in tal senso con la società.

### Art. 10 Sanzioni

In aggiunta alle sanzioni previste dalla normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione può proporre alla assemblea degli azionisti la revoca per giusta causa del componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale inadempiente con gli obblighi previsti nei loro confronti.

Per le persone rilevanti che siano dirigenti o dipendenti della società e di sue società controllate, l'inadempimento può assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni in forza del vigente contratto collettivo di lavoro o delle analoghe norme nazionali corrispondenti.

### Art.11 Autorizzazione al trattamento dei dati

Ai sensi della normativa vigente *pro-tempore* in materia di trattamento dei dati personali, i soggetti rilevanti prestano in via irrevocabile il proprio consenso al trattamento dei dati richiesti in applicazione della normativa più volte qui richiamata, anche qualora effettuato tramite soggetti terzi, al solo fine del suo adempimento.

### Art. 12 Entrata in vigore della procedura

La procedura prevista nei precedenti articoli entra in vigore il 1° aprile 2006.

\* \* \* \* \*

### Allegati alla procedura

1. *facsimili* della lettera/accordo da sottoscrivere *ex art. 152 octies*, comma II e IV del Regolamento Emittenti;
2. scheda riepilogativa per l'invio delle comunicazioni contenente il nominativo del Responsabile *ex art. 9* della procedura interna, l'indirizzo e.mail ed i numeri telefonici a servizio delle comunicazioni;
3. dichiarazione di accettazione e di consenso al trattamento dei dati;
4. allegati normativi alla procedura:
  - artt. 152 *bis* e *ss.* del Regolamento Emittenti;
  - modulistica per le comunicazioni.

\* \* \* \* \*

***FAC SIMILE***

**LETTERA/ACCORDO DA SOTTOSCRIVERE DA PARTE DEI  
SOGGETTI RILEVANTI  
(EX ART. 152 *OCTIES* COMMA II REG. EM.)  
PER LA EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DA  
PARTE DELLA SOCIETÀ**

Spett.le  
KME Group S.p.A.  
Via dei Barucci n.2  
50127 Firenze

Comunicazione RR.

Oggetto: adempimenti ai sensi dell'art. 152 *octies*, comma I del Regolamento Emittenti emanato da Consob.

Nel prendere atto dell'inserimento del mio nominativo nell'elenco dei c.d. "soggetti rilevanti" ai sensi dell'art. 152 *sexies* lettera *c.1) – c.2) – c.3)* del Regolamento Emittenti emanato da Consob, dichiaro espressamente di voler utilizzare la facoltà di cui all'art. 152 *octies*, comma VI del predetto Regolamento conferendo alla società il mandato di provvedere alla comunicazione prevista nei confronti di Consob dalle disposizioni di cui al già richiamato art. 152 *octies*, comma I.

Al riguardo, confermo la mia conoscenza e la conseguente accettazione delle relative disposizioni di cui alla "procedura interna" comunicatami dalla società.

Data, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

***FAC SIMILE***

**LETTERA/ACCORDO DA SOTTOSCRIVERE DA PARTE DEI  
SOGGETTI RILEVANTI  
(EX ART. 152 *OCTIES* COMMA IV REG.EM.)  
PER LA EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DA  
PARTE DELLA SOCIETÀ**

Spett.le  
KME Group SpA  
Via dei Barucci n.2  
50127 Firenze

Comunicazione RR.

Oggetto: adempimenti ai sensi dell'art. 152 *octies*, commi IV, V e VI del Regolamento Emittenti emanato da Consob.

Nel prendere atto dell'inserimento del mio nominativo nell'elenco dei c.d. "soggetti rilevanti" ai sensi dell'art. 152 *sexies* lettera c.4) del Regolamento Emittenti emanato da Consob, dichiaro espressamente di voler utilizzare le facoltà di cui all' art. 152 *octies*, commi V e VI del predetto Regolamento conferendo alla società il mandato di provvedere alle comunicazioni previste nei confronti di Consob e del pubblico dalle disposizioni di cui al già richiamato art. 152 *octies*, comma IV.

Al riguardo, confermo la mia conoscenza e la conseguente accettazione delle relative disposizioni di cui alla "procedura interna" comunicatami dalla società stessa.

Data, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **SCHEMA RIEPILOGATIVA PER L'INVIO DELLE COMUNICAZIONI**

### **Nominativo del Responsabile**

Il Responsabile ai sensi dell'art. 9 della procedura è il Dr. Enrico de Schoenfeld che è a disposizione anche per informazioni e chiarimenti presso la sede della società in via dei Barucci n. 2, (50127) Firenze, al numero telefonico 055.4411330.

In sua assenza, possono essere contattati il Dr. Gian Carlo Losi e la Sig.ra Monica Bartoli ai seguenti rispettivi numeri telefonici 055.4411258 e 055.4411248.

### **Modalità tecniche per l'invio delle comunicazioni**

La modulistica relativa alle comunicazioni oggetto della procedura può essere inviata utilizzando:

- via fax al n. 055.4411681;
- via e.mail all'indirizzo [enrico.deschoenfeld@kme.com](mailto:enrico.deschoenfeld@kme.com)

Firenze, 9 novembre 2007